

Sentenza: 24 giugno 2015, n. 149 (deposito del 14 luglio 2015)

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Parametri invocati: violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: Art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. L'articolo 5, della l.r. 21/2014, impugnato, ha introdotto l'art. 24-bis della legge della Regione Liguria 24/2014 in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Secondo il ricorrente, la disciplina contenuta nell'articolo 24-bis avrebbe procrastinato al 31 dicembre 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, contestualmente limitando l'operatività dei divieti statali in punto di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati e permettendo l'esercizio provvisorio di discariche, che non consentono il trattamento differenziato, ben oltre il termine, già da tempo scaduto, fissato dalla legge dello Stato. Secondo il ricorrente, che la norma censurata, dettando disposizioni difformi dalla disciplina statale in tema di rifiuti, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, poiché la normativa regionale impugnata contrasterebbe con la disciplina statale attuativa di quella comunitaria contenuta nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, sarebbe violato, l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario. In via preliminare la Corte osserva che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 novembre 2014, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e, quindi, dal 21 novembre 2014. Inoltre, la Regione Liguria non si è costituita in giudizio e il Presidente del Consiglio dei ministri non ha rinunciato al ricorso, per il cui accoglimento ha invece insistito con memoria depositata in data 1° giugno 2015. Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione

delle norme censurate in accoglimento del ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate e cita in sostegno le sentenze 325/2011, 32/2012, 193/2012, 300/2012, 87/2014, 16/2015, 32/2015. La Corte ha valutato se si sia verificato, oltre al punto a) soprarichiamato, anche quello della mancata applicazione medio tempore della normativa abrogata. In proposito, viene osservato, che la disposizione è rimasta in vigore dal 21 agosto al 21 novembre 2014 e, pur trattandosi di un ristretto lasso temporale, il contenuto delle norme impugnate, che dispongono la proroga di un termine già da tempo scaduto secondo la legislazione statale, con conseguente prosecuzione di attività in essere, che avrebbero dovuto essere inibite, comporta la loro immediata e automatica applicazione e pertanto non può considerarsi cessata la materia del contendere. Secondo la Corte la questione è fondata. La disposizione regionale impugnata contiene norme che riguardano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, occupandosi in particolare del loro pretrattamento prima della collocazione in discarica per la separazione fra la frazione secca e la frazione umida. Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. A sostegno di tale tesi la Corte ricorda la proprie sentenze 249/2009 e 259/2014. Quindi, non viene riconosciuta alle regioni una propria competenza in materia di tutela dell'ambiente, anche se le regioni possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente e ricorda in proposito la sentenza 61/2009 e 285/2013. Le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalità proprie attinenti a competenze regionali e, comunque, garantendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale. La Corte nota che l'effetto dell'introduzione dell'art. 24-bis, ad opera dell'impugnato art. 5, è quello di procrastinare al 31 dicembre 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati. Pertanto, la disposizione impugnata finisce per consentire il conferimento, fino a tale data, di rifiuti indifferenziati, in attesa del perfezionamento dei programmi di adeguamento e organizzazione delle discariche, che nel frattempo possono continuare ad operare con le modalità operative in corso. La legislazione statale, invece, con l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevedeva tale possibilità solo fino al 31 dicembre 2006, termine poi prorogato al 31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2009, dall'art. 5, comma 1-bis, del d.l. 208/2008 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13. La Regione Liguria, con la disposizione impugnata, ha dunque finito per legittimare la prosecuzione del trattamento indifferenziato dei rifiuti ben oltre il termine previsto dalla legge statale. La disciplina regionale, consentendo per un maggiore periodo di tempo una modalità di smaltimento dei rifiuti deteriore per l'ambiente e l'eco-sistema, compromette i livelli di tutela previsti dalla legge statale, così da palesare la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Alla luce di quanto esposto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).